

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Frosinone e della città metropolitana di Roma Capitale nonché il territorio della provincia di Ascoli Piceno e del comune di Amandola in provincia di Fermo**

Gentile Cliente,

La informiamo che il Consiglio dei Ministri ha deliberato alcuni stati di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nell'ambito di diversi territori a livello comunale e provinciale. Alla dichiarazione dello stato di emergenza, **previsto per 12 mesi** dalla data di deliberazione per tutti i territori interessati, sono seguite le Ordinanze del Capo della Protezione Civile come di seguito elencate:

| Eccezionale evento meteorologico         | OCDPC                                      | Territori interessati                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesi di gennaio e febbraio 2026          | Ord. del 11 agosto 2026, n. 1.207 (all. 1) | Territorio della provincia di Frosinone e della città metropolitana di Roma Capitale       |
| Nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 | Ord. del 14 agosto 2026, n. 1.208 (all. 2) | Territorio della provincia di Ascoli Piceno e del comune di Amandola in provincia di Fermo |

Ciascuna delle anzidette Ordinanze dispone che gli eccezionali eventi meteorologici rispettivamente considerati, in ragione del grave disagio socioeconomico da essi derivante, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del Codice Civile, prevedendo, rispettivamente agli artt. 12 e 11, la misura della "Sospensione dei mutui".

Nello specifico, è stato stabilito che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

Sebbene la norma non impieghi espressioni quali "locazione finanziaria" e/o "finanziamenti di qualsiasi genere", qualora la Vostra Società ricada nei presupposti sopra descritti, potrete in tal senso contattare Deutsche Leasing Italia Spa al seguente indirizzo mail [moratoria@pec.dlitalia.it](mailto:moratoria@pec.dlitalia.it) entro il 15 ottobre 2026.

Sussistendone i presupposti, le eventuali sospensioni saranno concesse alle seguenti condizioni:

▪ **Qualora sia prevista la sospensione dell'importo complessivo dei canoni**

- (i) il pagamento dei canoni periodici riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione;
- (ii) conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
- (iii) sul debito residuo in linea capitale corrispondente all'ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto; l'importo dei canoni in scadenza successivamente al periodo di sospensione verrà conseguentemente rideterminato mantenendo invariato il tasso contrattuale;
- (iv) i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) saranno rideterminati per tenere conto della nuova maggiore durata del Contratto a seguito della sospensione; quanto non sarà stato pagato durante il periodo di sospensione, sarà suddiviso in quote uguali senza oneri aggiuntivi e ripartito nei canoni successivi al termine della sospensione;
- (v) la scadenza finale del Contratto e dell'obbligo di pagamento del prezzo d'opzione d'acquisto finale (qualora l'opzione d'acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo;

▪ **Qualora sia stata prevista la sospensione della sola quota capitale dei canoni**

- (i) il pagamento dei canoni periodici inclusivi della quota capitale riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione;
- (ii) conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
- (iii) sul debito residuo in linea capitale corrispondente all'ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto;
- (iv) le quote interessi dei canoni oggetto di sospensione nonché i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) dovranno essere pagati alle scadenze originarie;
- (v) la scadenza finale del Contratto e dell'obbligo di pagamento del prezzo d'opzione d'acquisto finale (qualora l'opzione d'acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo.

- **Sia in caso di sospensione dell'importo complessivo dei canoni che nel caso di sospensione della sola quota capitale dei canoni**
  - (i) la sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
  - (ii) la sospensione non determinerà l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione;
  - (iii) in presenza di canoni scaduti successivamente alle date degli eventi indicati nel decreto e non pagati, la sospensione opererà a partire dal primo di questi; non saranno invece ricompresi nella sospensione eventuali canoni scaduti antecedentemente alle date degli eventi indicati nel decreto né i canoni scaduti successivamente e già pagati alla data della richiesta di sospensione;
  - (iv) qualora l'assicurazione dei beni oggetto del contratto sia a cura del Conduttore la proroga della durata del Contratto per effetto della sospensione comporterà l'obbligo per il Conduttore di una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative previste. I relativi costi saranno a carico del Conduttore;
  - (v) nel caso in cui i beni oggetto del contratto siano beni mobili registrati (veicoli, elicotteri, locomotrici etc...), il Conduttore dovrà far aggiornare tempestivamente la nuova scadenza del Contratto nel libretto di circolazione (ove previsto) e nei relativi registri. In caso di inadempimento a suddetto obbligo, gli oneri che Deutsche Leasing Italia Spa sosterrà per provvedere alle annotazioni sopra descritte verranno addebitate al Conduttore al costo sostenuto;
  - (vi) il Conduttore potrà in qualsiasi momento richiedere l'interruzione del periodo di sospensione; in tal caso non potrà richiedere successivamente una nuova sospensione.
  - (vii) durante il periodo di sospensione restano ferme, senza alcun effetto novativo, le altre condizioni economiche e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le clausole di risoluzione previste nel contratto).